AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO QUALIFICATO PER L'ARPA CAMPANIA

In esecuzione della deliberazione n. **333** del **18 Aprile 2013** è indetto avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico professionale di Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni per un periodo di anni uno rinnovabile.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1.1 L'incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e tutte le operazioni ad esse connesse.

ART. 2 – PRESTAZIONI PREVISTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

2.1 Per l'espletamento dell'incarico in argomento l'Esperto Qualificato dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:

- espletare le attribuzioni di competenza dell'Esperto Qualificato, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
- assistere l'Amministrazione dell'Agenzia nell'espletamento degli atti amministrativi derivanti dalla normativa richiamata;
- assistere, per gli aspetti scientifici e tecnico-operativi, il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti nell'espletamento delle attribuzioni di loro competenza;
- redigere l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
- redigere l'elenco dei lavoratori subordinati e di quelli a essi equiparati, come previsto dal Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

2.2 L'Esperto Qualificato dovrà eseguire le prestazioni di propria competenza riportate nei seguenti punti e con riferimento al Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni:

- nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al Datore di Lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo a esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h); (articolo 79, comma 1, lettera a);
- nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del Datore di Lavoro, effettuare (articolo 79, comma 1,lettera b) l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
  - procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno delle strutture dell'Agenzia in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
  - effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
  - eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione.

2.3 Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:

- effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate (articolo 79, comma 1, lettera c);
- assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente (articolo 79, comma 1, lettera e). Eseguire la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale (articolo 79, comma 2);
- comunicare per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, delle valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, di quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata. (articolo 79, comma 6);
- procedere alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dei soggetti interessati e in particolare effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento dei soggetti interessati in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente (articolo 79,comma 7);
- indicare (articolo 80 comma 1) al Datore di Lavoro, con apposita relazione scritta, in base alle valutazioni relative all'entità del rischio:
  - l'individuazione e classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
  - la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del Datore di Lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
  - la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;
  - tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della popolazione;
  - valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi dell'art. 79).
- istituire e aggiornare (articolo 81, comma 1), per conto del Datore di Lavoro, la seguente documentazione:
  - la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo articolo 79, comma 1,lettera b), n. 1 e comma 7;
  - le valutazioni di cui all'articolo articolo 79, comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);
  - i verbali di controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
  - le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali;
  - le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione;
  - i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.

- procedere alle valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento dei soggetti interessati nei possibili casi di emergenza radiologica (Articolo 115 ter, comma 1).

2.4 Ad assolvere gli obblighi di propria competenza derivanti dagli eventuali accordi stabiliti dall'Ente con soggetti terzi al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 e seguenti del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

2.5 Le prestazioni dell'esperto qualificato dovranno essere effettuate presso i seguenti Dipartimenti Provinciali:

- Avellino via Circumvallazione 162;
- Benevento via San Pasquale 32;
- Caserta Corso Giannone 50;
- Napoli via Don Bosco 4/F;
- Salerno via Lanzalone 54/56;
- Siti Contaminati e Bonifiche di Pozzuoli via Antiniana 55;
- LMR (ex CRR) di Salerno via Lanzalone 54/56;
- le 41 centraline di monitoraggio STIR di cui 36 installate presso gli indirizzi indicati nell'Allegato 1 e 5 più 2 mezzi mobili presenti presso il piazzale di via Antiniana 55 Pozzuoli.

2.6 L'esperto qualificato dovrà provvedere a propria cura e spese allo spostamento presso i siti innanzi indicati per l'espletamento delle seguenti pratiche:

1. segnalazione al Datore di Lavoro di nuove sorgenti radioattive presenti nelle strutture innanzi indicate;
2. controllo dello stato delle sorgenti radioattive per gli apparecchi gascromatografici e spettrometri;
3. caratterizzazione delle sorgenti presenti nei Dipartimenti Provinciali e nelle centraline installate presso gli STIR;
4. predisposizione della documentazione relativa alle sorgenti da smaltire;
5. assistenza per comunicazioni agli organismi esterni preposti della tenuta di sorgenti radioattive;
6. sopralluogo periodico con redazione del verbale.

Le attività indicate dal punto 1 al punto 6 si riferiscono ai 5 Dipartimenti Provinciali, all'U.O. Siti Contaminati e Bonifiche e LMR.

2.7 Inoltre l'esperto qualificato dovrà effettuare:

1. assistenza tecnico-burocratica al LMR ai fini del rilascio autorizzativi delle sostanze radioattive;
2. assistenza per la certificazione per il laboratorio LMR;
3. assistenza per lo svolgimento della pratica per lo smaltimento di sorgenti radioattive per i Dipartimenti di Napoli via Don Bosco e Caserta Corso Giannone;

4. partecipazione alla riunione periodica prevista dall'art. 45 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
5. classificazione del personale operativo nel laboratorio LMR ai sensi dell'art. 90 lettera b del D.Lgs. 230/95.

ART. 3 - PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI

3.1 La verifica di irradiazione e di contaminazione per i Dipartimenti Provinciali, LMR e Siti Contaminati e Bonifiche deve essere effettuata attraverso interventi ordinari con periodicità annuale e straordinari a chiamata dai Direttori dei Dipartimenti Provinciali che può avvenire sia a seguito di eventuale rottura delle apparecchiature e sia per interventi di manutenzione delle macchine.

3.2 Le attività ordinarie di controllo di irradiazione e contaminazione per le centraline devono avvenire con cadenza annuale, mentre per quelle straordinarie su chiamata dal Responsabile delle centraline.

3.3 Gli interventi strumentali devono essere effettuati con attrezzature dell'esperto qualificato.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

4.1 L'incarico avrà durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ed è rinnovabile fino ad un massimo di anni tre anche per frazione di anno.

4.2 L'incarico in questione è risolvibile in qualsiasi momento a richiesta del committente, ai sensi dell'art. 2237 c.c., per giustificato motivo con preavviso da inoltrare a mezzo raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della decorrenza del recesso.

ART. 5 - IMPORTO

5.1 L'importo lordo del compenso per l'incarico in oggetto, posto a base di gara, comprensivo di IVA, ed ogni altro onere, è pari a € 12.000,00 = (dodicimila/00).

5.2 L'importo suddetto, deve intendersi inclusivo di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

6.1 Il plico generale contenente le sottoindicate buste A-B-C, recante esternamente la seguente dicitura "**PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO QUALIFICATO PER L'ARPA CAMPANIA'**", deve pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo dell'ARPAC – Sezione Bandi,** al seguente indirizzo: ARPA CAMPANIA, Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 - NAPOLI. Oltre il termine predetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.

E' altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione; il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della procedura e al giorno di scadenza della medesima; deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste; le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura ed altresì sigillate; il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

Busta A – «Documentazione Amministrativa»
Busta B – «Documentazione Tecnica»
Busta C - «Offerta economica».

6.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - La documentazione amministrativa che gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno presentare, **a pena di esclusione**, è la seguente:

6.2.1 Il presente Avviso Pubblico controfirmato in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione;

6.2.2 Le seguenti dichiarazioni sottoscritte dall'interessato in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabili, attestanti:

a) il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA, residenza, recapito telefonico, recapito fax, recapito e-mail;
b) di essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco nominativo degli Esperti Qualificati, istituito presso il Ministero dei Lavoro - Direzione Generale Rapporti di Lavoro, con abilitazione di terzo grado e di non essere stato cancellato dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati negli ultimi cinque anni inviando in allegato copia della documentazione attestante;
c) di avere idonea esperienza relativamente alle attività di cui all'art. 2 del presente avviso;
d) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero indicare le sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese le eventuali condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione;
f) che nei propri confronti non sussistono provvedimenti di sospensione o interdittivi adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi all'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Agenzia o da altra amministrazione pubblica o errori gravi nell'esercizio di attività professionale;

h) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
k) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, con l'indicazione dell'eventuale beneficio di cui al secondo comma dello stesso articolo;
m) di essere in possesso di idonea copertura assicurativa professionale;

I documenti e le dichiarazioni di cui al punto **6.2.2** **a pena di esclusione** dovranno essere sottoscritti dal professionista che dovrà allegare **fotocopia di un documento di identità in corso di validità.**
Tutta la documentazione amministrativa di cui ai precedenti punti 6.2.1 e 6.2.2 deve essere racchiusa in apposita busta sigillata con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura; su tale busta chiusa deve essere riportata la dicitura "Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e va inserita nel Plico Generale.

6.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA - Nella "Busta B – DOCUMENTAZIONE TECNICA" dovranno essere contenuti, i documenti attestanti la qualificazione dell'offerente, curriculum e tutta la documentazione cui la Commissione giudicatrice farà riferimento per l'assegnazione dei punteggi attraverso parametri oggettivi di valutazione e di ponderazione; in particolare la busta di cui al presente articolo dovrà contenere:

a) curriculum professionale dettagliato, redatto nella formula europea che descriva l'esperienza formativa e l'esperienza lavorativa acquisita dall'interessato con specifico riferimento allo svolgimento del servizio e delle attività richieste col presente avviso;
b) l'elenco di tutti i servizi analoghi espletati dall'interessato, in analoghe strutture (si intendono servizi "analoghi" quelli di uguali competenze in strutture agenziale, sanitarie, universitarie o di ricerca pubbliche con almeno un organico di 600 dipendenti). A tal proposito dovrà essere prodotta dichiarazione attestante il requisito richiesto ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tutta la documentazione tecnica deve essere racchiusa in busta chiusa e sigillata con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura; su tale busta chiusa deve essere riportata la dicitura "Busta B - DOCUMENTAZIONE TECNICA" e va inserita nel Plico Generale.

6.4 OFFERTA ECONOMICA - L'importo del compenso per l'incarico in oggetto, è quello indicato all'art. 5 del presente avviso. L'importo suddetto, deve intendersi inclusivo di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.
Visto altresì l'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n.248, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, con il quale è stata abrogata la obbligatorietà di tariffe fisse o minime, si precisa che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella “Busta C – OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere contenuta l’offerta economica dell’interessato e, dovrà essere formulata secondo le seguenti modalità:

a) essere sottoscritta in ogni sua pagina;
b) deve indicare l’importo offerto in cifre e in lettere ed indicare il ribasso percentuale (arrotondato alla terza cifra decimale) in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c) avere una validità incondizionata non inferiore a 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato per il ricevimento dell’offerta. L’offerta si intenderà pertanto accettata e sarà vincolante per il concorrente se entro tale periodo di validità quest’Agenzia invierà esplicita comunicazione di aggiudicazione ed affidamento dell’incarico di cui al presente Avviso Pubblico.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Resta salva e impregiudicata, per l’Agenzia, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che possano essere avanzate pretese di indennizzi di sorta.
L’offerta economica deve essere racchiusa in busta chiusa e sigillata con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura; su tale busta chiusa deve essere riportata la dicitura “Busta C - OFFERTA ECONOMICA” e va inserita nel Plico Generale.

ART. 7 - ESAME DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

7.1 L’incarico sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Il massimo dei punti conferibili ad ogni candidato è pari a 100 e, in caso di parità di punteggio, la Commissione, con giudizio insindacabile, sceglierà il vincitore attraverso una ulteriore comparazione delle esperienze formative e lavorative degli stessi. La Commissione, nominata dal Direttore Generale, avrà il compito di verificare l'integrità, la tempestività e la correttezza formale della documentazione pervenuta, di procedere alla valutazione comparativa dei curricula e delle offerte presentate dai professionisti, e di assegnare i punteggi ad ogni partecipante prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione con i punteggi a fianco di ciascuno indicati:

A) Esperienze lavorative e formative:	40 punti
B) Prezzo:	60 punti
TOTALE:	100 punti

7.2 Per l’assegnazione del punteggio di cui all’esperienza maturata nello stesso settore, i 40 punti disponibili saranno ripartiti fra i seguenti sub-elementi di valutazione:

Fino a 30 punti per esperienze lavorative;
Fino a 10 punti per esperienza formativa;

Per esperienze lavorative si intende: aver svolto l’incarico di esperto qualificato in materia di in strutture agenziali, sanitarie, universitarie o di ricerca pubbliche con almeno un organico di 600 dipendenti (allegare dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)
Per esperienza formativa si intende: la partecipazione a corsi di istruzione o formazione attinenti l’attività di esperto qualificato in materia di radioprotezione.

7.3 L’offerta economica dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
Il calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica è effettuato dalla Commissione aggiudicatrice applicando la seguente formula:

C(B)i = ri/rmax

Dove:

- **C(B)i** è il coefficiente della prestazione dell'offerta i-esima rispetto all'elemento prezzo;
- **ri** è la percentuale di ribasso dell'offerta i-esima;
- **rmax** è la percentuale di massimo ribasso tra le offerte presentate.

ART. 8 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

8.1 Il concorrente risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto in conformità alle norme vigenti, previa presentazione della documentazione di verifica degli atti comprovanti le esperienze formative e lavorative e della dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e previdenziale.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 I dati dei quali l'Agenzia entra in possesso a seguito della presente procedura, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

9.2 Il candidato all'incarico dovrà assume l'obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o su quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e si impegnerà altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'Agenzia.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

10.1 Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Agenzia, www.arpacampania.it - sezione Bandi nonché sul BURC.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11.1 Per eventuali informazioni l'interessato alla presente procedura potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento, ing. Maria Rosaria Della Rocca - tel. 0812326364 – fax n.0812326225, e-mail: mr.dellarocca@arpacampania.it, oppure nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 9.00 alle ore14.00, previo appuntamento al numero telefonico.

IL R.U.P.
Ing. Maria Rosaria Della Rocca